



**REGIONE LAZIO**  
**DIPARTIMENTO TERRITORIO**  
*Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile*

**LEGGE REGIONALE N.1/2001 “PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO  
SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO”**

AZIONE I.1.2 “CONSERVAZIONE E INCREMENTO DELLA BIODIVERSITÀ E  
SALVAGUARDIA DEGLI ECOSISTEMI NATURALI (COSTIERI E MARINI)”

*TIPOLOGIA B*  
*RELATIVA AGLI INTERVENTI SULLE FORESTE LITORANEE*

**BANDO PUBBLICO**

## **ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO**

1. Ai sensi della Legge Regionale 5 gennaio 2001, n. 1, recante "Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 30 gennaio 2001, n.3, nonché del "Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio" approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 31 luglio 2003, n. 143, e pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 settembre 2003, n. 27, sono aperti i termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'Azione I.1.2. "Conservazione ed incremento della biodiversità e salvaguardia degli ecosistemi naturali (costieri e marini)" – Tipologia B.

2. Le risorse disponibili per l'attuazione dell'intera Azione I.1.2. - Tipologia B ammontano fino a un massimo di € 1.500.000 (unmilione cinquecentomila)

## **ART. 2 – OBIETTIVI DEL BANDO**

1. L'azione intende favorire la salvaguardia degli ecosistemi naturali e la conservazione e l'incremento della biodiversità, fattore indispensabile per lo sviluppo sostenibile del territorio; è mirata, inoltre, alla realizzazione e al potenziamento della rete ecologica di connessione tra le aree di valore naturalistico.

2. Il miglioramento della qualità delle cenosi boschive litoranee è di estrema rilevanza per lo sviluppo ed il benessere della collettività locale, fortemente minacciato dalla piaga degli incendi boschivi e degli altri processi di degrado. Per questo motivo l'azione promuove interventi di miglioramento ecologico e di manutenzione colturale dei boschi litoranei, nonché la creazione di fasce verdi, la realizzazione di strutture, infrastrutture ed altri interventi per la prevenzione degli incendi dei boschi litoranei.

Altresì, lo sviluppo di questi patrimoni passa per una adeguata gestione finalizzata a valorizzare la loro multifunzionalità. Ciò è possibile nel momento in cui si raggiunge un elevato livello di conoscenza dell'ecosistema, cosa che avviene con la pianificazione delle risorse forestali, ai sensi della legge regionale n.39/2002,.

3. Al contempo, l'azione intende perseguire l'uso sostenibile delle aree boscate – soprattutto nei confronti delle fasce sociali più deboli (disabili, anziani e bambini) – e promuovere interventi per il miglioramento delle strutture ed infrastrutture connesse all'uso turistico-ricreativo, quale forma di contenimento dell'impatto della pressione antropica sugli ecosistemi.

Gli interventi dovranno essere coerenti con il quadro programmatico e normativo vigente per l'area.

4. L'iniziativa introduce dei contributi mirati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- miglioramento ecologico delle foreste pubbliche e manutenzione colturale dei boschi litoranei mediante spalcatore, diradi e rinfoltimenti;
- pianificazione forestale dei boschi litoranei, anche ai fini della gestione sostenibile delle foreste litoranee;
- creazione di fasce verdi per la prevenzione degli incendi e realizzazione di strutture, infrastrutture e piani per la prevenzione degli incendi dei boschi litoranei.

## **ART. 3 – BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare del finanziamento previsto dalla suddetta Azione gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici, che afferiscono ai territori comunali litoranei, in qualità di proprietari e/o gestori (Comuni, Province, Comunità Montane, Enti gestori di Aree Naturali Protette, Università Agrarie), con riferimento ai territori di cui all'art. 2 della L.R. 1/2001 e con riferimento, in particolare, al patrimonio forestale di proprietà regionale e comunale.

Per quanto riguarda il Comune di Roma, sarà oggetto del presente bando solo il territorio del XIII Municipio di Roma.

2. I soggetti che intendono presentare interventi per più tipologie, come individuate nell'articolo 4 del presente bando, devono presentare tante richieste di finanziamento quanti sono gli interventi che intendono realizzare, ognuna corredata da tutta la documentazione amministrativa tecnica come di seguito dettagliata e specificata all'art. 5.

3. I soggetti beneficiari possono presentare al massimo una richiesta di finanziamento per ogni tipologia di intervento (TB1, TB2, TB3), come descritte nel successivo articolo 4.

#### **ART. 4 – TIPOLOGIE DI INTERVENTO E SPESE AMMISSIBILI**

1. Il presente bando è riferito alle seguenti tipologie di intervento:

TB1. Miglioramento ecologico delle foreste pubbliche e manutenzione colturale dei boschi litoranei;

TB2. Pianificazione forestale dei boschi litoranei;

TB3. Creazione di fasce verdi per la prevenzione degli incendi e realizzazione di strutture, infrastrutture e piani per la prevenzione degli incendi dei boschi litoranei.

2. Per la tipologia di intervento TB1 *“Miglioramento ecologico delle foreste pubbliche e manutenzione colturale dei boschi litoranei”* sono ammesse:

- a) le spese per l'esecuzione degli interventi intercalari su soprassuoli coetanei (comprese le spese di marcatura delle piante e confinamento delle aree di intervento) al netto del ricavo derivante dalla massa legnosa degli interventi di dirado e/o spalcatura;
- b) le spese per l'esecuzione di interventi fitosanitari al netto del ricavo derivante dalla massa legnosa dall'intervento stesso, nonché per la rimozione dei rifiuti dai boschi;
- c) le spese per l'esecuzione di interventi colturali in boschi già indennizzati ai sensi della L.R. 43/1974 da eseguirsi in conformità ai principi della selvicoltura naturalistica, al netto del ricavo derivante dalla massa legnosa degli interventi stessi;
- d) le spese per l'esecuzione dei rinfoltimenti e/o interventi di ricucitura della continuità della copertura vegetale per le aree interne ai boschi stessi e/o marginali attualmente privi di copertura vegetale, ovvero non colonizzati da soprassuolo di specie di cui all'allegato A1, A2 ed A3 della L.R. 39/2002;
- e) le spese per la realizzazione e/o sistemazione di recinzioni ad aree arbustive e boscate costituite da specie della macchia mediterranea, limitatamente lungo i tratti marginali delle strade pubbliche e con libero accesso, nonché per la sistemazione delle aree di sosta esistenti.

3. Per la tipologia di intervento TB2 *“Pianificazione forestale dei boschi litoranei”* sono ammesse le spese relative alla redazione del Piano di gestione ed assestamento forestale, ai sensi dell'art.13 della L.R. 39/2002;

4. Per la tipologia di intervento TB3 *“Creazione di fasce verdi per la prevenzione degli incendi e realizzazione di strutture, infrastrutture e piani per la prevenzione degli incendi dei boschi litoranei”* sono ammesse:

- a) le spese per la realizzazione di conversione ad alto fusto di una fascia di ampiezza non inferiore a 20 (venti) metri, con potatura delle piante arboree fino ad 1/3 della loro altezza, ed al taglio della vegetazione erbacea, cespugliosa ed arbustiva fatta eccezione delle specie protette e degli arbusti e cespugli isolati, o d'ornamento appositamente piantati;
- b) le spese per la realizzazione di decespugliamenti localizzati di specie arboree ed arbustive non ricomprese negli Allegati A1, A2 A3 e B della L.R. 39/2002, nonché tra le specie protette di cui alla L.R. 61/1974, per una fascia non superiore a 5 metri per interrompere la continuità orizzontale del manto vegetale con le aree boscate lateralmente alle aree boscate con strade di pubbliche e di libero accesso, di ordine comunale o superiore;
- c) le spese per la realizzazione di manutenzione delle fasce marginali alle aree boscate con strade di pubbliche e di libero accesso, di ordine comunale o superiore, per una ampiezza di 20 metri, asportando il materiale morto ed il materiale di risulta suscettibile ad

incendiarsi comunque presente nella fascia, oppure riducendolo in scaglie e frammenti (cips) rilasciato in loco;

d) le spese per la realizzazione di strutture di avvistamento per la prevenzione antincendio, punti presa , piani antincendio e catasto delle aree percorse dal fuoco.

5. Il quadro tecnico economico del progetto è determinato in considerazione delle ulteriori spese ammissibili, oltre gli oneri relativi alla realizzazione delle opere, rientranti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, che possono sintetizzarsi come segue:

a) progettazione, redazione del piano della sicurezza, direzione lavori, sicurezza e collaudo, pubblicazioni e gara, fino al massimo del 15% dell'importo delle opere a base d'asta; eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle vigenti tariffe professionali saranno a totale carico del beneficiario finale;

b) rilievi, accertamenti, indagini;

c) imprevisti e lavori in economia;

d) oneri per occupazione temporanea;

e) allacciamenti a pubblici servizi;

f) IVA su lavori, imprevisti e spese generali, nel rispetto della normativa vigente.

6. Sono finanziabili gli interventi da realizzarsi ex novo e quelli di sistemazione di opere esistenti previsti dal presente articolo.

Le richieste di finanziamento per le tipologie di azione TB1 e TB3 devono riguardare interventi o lotti funzionalmente autonomi, per un investimento complessivo non superiore ad €.200.000,00 (duecentomila), mentre per la tipologia di azione TB2 il limite è determinato dall'ampiezza della superficie pianificata di proprietà, comunque per un investimento complessivo non superiore ad €. 200.000,00 (duecentomila).

7. Il finanziamento concesso non può essere cumulato con altri aiuti regionali, nazionali, comunitari richiesti per il medesimo oggetto di intervento, a meno che questi non siano stati finanziati realizzati e rendicontati e collaudati da almeno 5 anni dalla data di presentazione della presente domanda di contributo. La proprietà deve certificare che per l'intervento di cui si richiede il contributo non sono stati ricevuti finanziamenti pubblici regionali, nazionali, comunitari negli ultimi 5 anni, oppure per esse si impegna ad effettuare esplicita rinuncia a seguito del finanziamento da parte di questo bando pubblico.

8. Per ciò che attiene le spese generali e di progettazione, quali onorari di consulenti specificatamente abilitati per la realizzazione di elaborati professionali relative alle tipologie progettuali in oggetto, questi devono essere nella misura corrispondente alle vigenti tariffe professionali.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 1/2001, i finanziamenti non possono essere concessi per l'acquisto di immobili.

9. Le spese inerenti la realizzazione degli interventi oggetto del presente bando devono fare riferimento al prezzario regionale vigente.

## **ART. 5 - CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE**

1. Gli enti locali e gli altri Enti pubblici per la partecipazione alla selezione di cui al presente bando pubblico devono presentare, oltre all'Allegato A1) "Richiesta di finanziamento" e all'Allegato A2) "Scheda tecnica", la documentazione di seguito riportata.

2. Per gli interventi di cui al punto TB1) e TB3): progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva ai sensi dell'art. 47 della L.R. 39/2002, che pure nelle more dell'emanazione del regolamento forestale deve comprendere:

a) relazione circa i parametri territoriali e catastali identificativi del sito, le caratteristiche orografiche, vegetazionali, stato generale dell'area, tipologia dell'intervento, obiettivi perseguiti, criteri di realizzazione e cronogramma dei lavori, compatibilità con la pianificazione territoriale vigente (Piano paesistico, Piano di assetto dell'area protetta,

Piano di assetto idrogeologico; ecc.) e compatibilità con lo stato generale dell'ecosistema (SIC-ZPS);

- b) rilievi ed elaborazioni. Rilievi obbligatori in caso di intervento intercalare e fitosanitario su soprassuolo ed area dimostrativa dell'intervento su una superficie di almeno il 3% della superficie complessiva oggetto di intervento, comunque non inferiore a 5.000 (cinquemila) metri quadrati; in presenza di tipologie strutturali diverse, l'area dimostrativa dell'intervento deve essere almeno una per ogni tipologia di estensione non inferiore a 2.500 (duemilacinquecento) metri quadrati; computo metrico estimativo dell'intervento;
- c) corografia del territorio comunale con localizzazione dell'intervento, cartografia catastale e su CTR 1:10.000 dell'area oggetto di intervento e/o dello sviluppo planimetrico dell'intervento stesso;
- d) documenti ed allegati: autocertificazione del titolo di proprietà o possesso dell'area; autocertificazione della proprietà che per l'intervento in oggetto non sono stati richiesti altri contributi regionali, nazionali e comunitari; autocertificazione che l'intervento non riguardi l'area e/o l'oggetto di interventi già finanziati con altri contributi regionali, nazionali e comunitari, oppure sia funzionalmente autonomo dai precedenti; autocertificazione che l'area oggetto di intervento non è stata percorsa dal fuoco nel corso degli ultimi 5 anni (dalla data di presentazione della presente domanda di contributo);.

**3.** Per gli interventi di cui al punto TB2:

- a) documento programmatico sugli obiettivi perseguiti per l'area e quelli gestionali specifici del piano;
- b) proposta di redazione del piano contenente la relazione descrittiva sommaria del patrimonio forestale (estensione per categorie assestamentali, caratteristiche ed obiettivi perseguiti);
- c) piano e cronogramma dei lavori per la redazione del piano;
- d) corografia del territorio comunale con localizzazione dell'intervento, cartografia catastale e su CTR 1:10.000 dell'area oggetto di intervento;
- e) criteri per la selezione dei soggetti redattori;
- f) quadro degli accantonamenti finanziari relativi agli introiti derivanti dalle utilizzazioni forestali in aree di proprietà a partire dal 1999.

**4.** Il livello progettuale minimo per le tipologie di intervento TB1 e TB3 deve essere quello preliminare, come definito dalla L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, pena l'inammissibilità della richiesta di contributo.

**5.** Per i progetti da realizzarsi nelle aree incluse nella rete Natura 2000 (SIC e ZPS), è necessario che il soggetto richiedente alleggi anche la relazione di incidenza.

## **ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO**

**1.** Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. 1/2001, le richieste di finanziamento, indirizzate a: *Litorale S.p.A.- Azienda per lo sviluppo economico, turistico ed occupazionale del litorale laziale, Via Vincenzo Bellini 22, 00198 Roma*, con la seguente dicitura "*Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio*", *Asse I Misura I.1., Azione I.1.2., Tipologia B - Richiesta di finanziamento*, devono essere inoltrate in busta sigillata entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando sul BUR Lazio, esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Per la determinazione della data di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione.

**2.** La presentazione della richiesta oltre i termini previsti dal presente Bando comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione per la concessione del finanziamento.

**3.** Le richieste di finanziamento, corredate della documentazione e delle informazioni indicate nel precedente articolo 5, devono essere presentate in duplice copia in formato cartaceo, di

cui una firmata in originale e, ove possibile, in formato elettronico su idoneo supporto informatico (floppy disk, CD ROM).

4. La busta, di cui al precedente comma 1, dovrà contenere:

- la “Richiesta di finanziamento”, compilata in duplice copia sulla modulistica predisposta, di cui una in originale, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente;
- la “Scheda tecnica”, compilata in duplice copia sulla modulistica predisposta, di cui una in originale, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente richiedente;
- la documentazione tecnica del progetto richiesta nel precedente articolo 5, riprodotta in duplice copia, di cui una in originale;
- la relazione di incidenza, per i progetti da realizzarsi nelle aree incluse nella rete Natura 2000 (SIC e ZPS), riprodotta in duplice copia, di cui una in originale;
- l’atto, riprodotto in duplice copia, di cui una in originale, con cui l’organo deliberante dell’ente richiedente il finanziamento:
  - approva la “Richiesta di Finanziamento” e la relativa “Scheda tecnica”, debitamente compilati, oltre a tutta la documentazione allegata
  - assume l’impegno al co-finanziamento;
  - si impegna ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell’intervento approvato;
  - si impegna a rispettare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto;
  - si impegna a fornire alla Litorale S.p.A. ogni ulteriore documentazione richiesta in ordine alla proposta presentata;
- eventuali ulteriori elaborati che si ritiene utile allegare ai fini della valutazione finale dell’intervento

#### **ART. 7 – FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI EROGAZIONE**

1. Per la tipologia di intervento TB1 e TB3 il finanziamento è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al massimo del 90% della spesa riconosciuta ammissibile con un apporto minimo da parte del soggetto beneficiario del 10%.

2. Il contributo a carico della Regione viene erogato secondo quanto di seguito previsto:

<b>Erogazioni</b> (trasferimenti al beneficiario finale)	<b>SAL progressivo</b> relativo all’intero quadro economico del progetto finanziato	Certificazione della spesa da parte del beneficiario finale
10%	approvazione del progetto (TB1 e TB3) o studio preliminare (TB2)	-
20%	15%	-
20%	20%	Spese effettivamente sostenute
20%	40%	“
20%	60%	“
10%	100% (o minore importo)	Certificato di collaudo/ Regolare esecuzione dei lavori
		Verifica rendicontazione finale

3. Il primo anticipo viene trasferito al momento dell'approvazione del progetto, un ulteriore 20% del contributo concesso viene trasferito alla presentazione di un SAL pari ad almeno il 15% (tale SAL comprende l'affidamento dei lavori relativi al progetto); le successive tre tranches sono trasferite alla realizzazione dei successivi SAL (20%, 40% e 60%), corredati dalla relativa documentazione di spesa (pagamenti effettivamente sostenuti dal beneficiario finale); il 10% a saldo è trasferito, previa presentazione di idonea fidejussione, alla presentazione del certificato di collaudo in corso d'opera e della rendicontazione della spesa sostenuta fino a quella data. Entro i due mesi successivi alla presentazione dei documenti suddetti, il beneficiario finale deve inoltrare la rendicontazione finale, corredata della relativa documentazione di spesa, ai fini del controllo finanziario e della determinazione del contributo spettante rispetto all'investimento realizzato. Nei casi di cofinanziamento di cui al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 1/2001 il contributo può essere erogato secondo le modalità previste dallo strumento prevalente.

4. Per il finanziamento della tipologia di intervento TB3, questo avviene nella misura e con i criteri specificati nella L.R. 39/2002, e successivi atti attuativi.

#### **ART. 8 – IMPEGNI DERIVANTI DAL FINANZIAMENTO**

1. Per la tipologia di intervento TB1, se il finanziamento riguarda interventi di cui all'art. 4:

- alla lettera a), le aree interessate non possono essere oggetto di utilizzazione di fine turno prima che siano trascorsi 5 anni per i cedui e 10 anni per le fustaie, a meno di gravi motivi fitopatologici;
- alla lettera b) vi è l'obbligo del monitoraggio periodico dell'area;
- alla lettera c) vi è l'obbligo del monitoraggio periodico dell'area ed il ripristino delle fallanze se superiori al 5% a 5 anni dall'impianto con fondi propri, anche in caso di incendio;
- alle lettere e), f), g), h) ed i) l'obbligo di manutenzione annuale delle aree.

2. Per la tipologia di intervento TB2 di cui all'art. 4, vi è l'obbligo di attuazione del Piano degli interventi selvicolturali e dei miglioramenti previsti dal Piano di gestione ed assestamento forestale approvato. Altresì, fintanto che il Piano non è stato approvato, la proprietà ha l'obbligo di presentare le integrazioni eventualmente richieste.

3. Per la tipologia di intervento TB3, se il finanziamento riguarda interventi di cui all'art. 4:

- alla lettera a) obbligo di monitoraggio ed esecuzione di successivo intervento di manutenzione non prima di 5 anni a meno di motivi fitopatologici;
- alla lettera b) obbligo di manutenzione annuale;
- alla lettera c) obbligo di manutenzione annuale delle fasce.

#### **Art. 9 – CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI**

1. Sulla base di quanto di seguito riportato e della disponibilità finanziaria di cui all'art.1, verrà formata una graduatoria distinta per ciascuna tipologia di intervento (TB1, TB2, TB3).

Alle domande pervenute entro il termine stabilito verrà assegnato uno specifico numero di codice.

#### **2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEGLI INTERVENTI**

- Coerenza dell'intervento con gli obiettivi della L.R. 1/2001 e del relativo Programma;
- Presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal bando;
- Localizzazione degli interventi nei Comuni costieri;
- Conformità alla pianificazione territoriale e urbanistica, ivi compresa quella paesistica;

#### **3. CRITERI DI VALUTAZIONE**

Si riporta di seguito il peso relativo ai criteri di valutazione ai fini della formazione delle graduatorie.

### Tipologie TB1 e TB3

<b>COERENZA DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE ESISTENTE</b>		
<i>Piani di Assetto dei Parchi approvati</i>	punti	<b>12</b>
<i>Piani di Assestamento Forestale approvati</i>	punti	<b>10</b>
<i>Piani di Assestamento adottati</i>	punti	<b>3</b>
<b>LIVELLO PROGETTUALE</b>		
<i>Progetto Esecutivo con pareri ed autorizzazioni (cantierabile)</i>	punti	<b>20</b>
<i>Progetto Esecutivo</i>	punti	<b>10</b>
<i>Progetto Definitivo</i>		<b>5</b>
<i>Progetto preliminare</i>		<b>1</b>
<b>VALIDITA' TECNICA DEL PROGETTO</b>		
<i>Interventi di carattere integrato con le opere esistenti</i>	punti	<b>10</b>
<i>Interventi di carattere multifunzionale</i>	punti	<b>10</b>
<i>Interventi di completamento di opere già realizzate</i>	punti	<b>10</b>
<i>Interventi da realizzarsi con imprese certificate ISO</i>	punti	<b>5</b>
<i>Interventi realizzati con l'ausilio di tecniche innovative e/o basso impatto ambientale*</i>	punti	<b>5</b>
<b>VALENZA TERRITORIALE</b>		
<i>Interventi nei Comuni dotati di Catasto delle aree percorse dal fuoco (L.353/2000)</i>	punti	<b>25</b>
<i>Interventi all'interno di aree naturali protette, SIC e ZPS</i>	punti	<b>15</b>
<i>Interventi su aree intercomunali</i>	punti	<b>10</b>
<i>Interventi di connessione tra SIC, ZPS ed aree naturali protette</i>	punti	<b>5</b>
<i>Interventi su aree certificate F.S.C. o P.E.F.C. ***</i>	punti	<b>3</b>
<b>SUPERFICIE DI INTERVENTO</b>		
<i>Oltre 150 ha</i>	punti	<b>12</b>
<i>Da 100 a 149 ha</i>	punti	<b>8</b>
<i>Da 50 a 99 ha</i>	punti	<b>5</b>
<i>Da 20 a 49 ha</i>	punti	<b>3</b>
<b>QUOTA DI COFINANZIAMENTO **</b>		
<i>oltre il 30%</i>	punti	<b>10</b>
<i>Cofinanziamento dal 20,1% al 30%</i>	punti	<b>7</b>
<i>Cofinanziamento dall'10,1% al 20%</i>	punti	<b>3</b>

\*Abbattimento con telai, slittini; concentramento ed esbosco con muli, gru a cavo, teleferica, gestione dei residui legnosi (ramaglia) con sminuzzatrice.

\*\* Il punteggio relativo alla quota di cofinanziamento non sarà assegnato agli enti strumentali della Regione Lazio

\*\*\* F.S.C.: Forest Stewardship Certification; P.E.F.C.: Pan European Forest Certification

### Tipologia TB2

<b>COERENZA DEL PROGETTO CON LA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE ESISTENTE</b>		
<i>Piani di Assetto dei Parchi approvati</i>	punti	<b>12</b>
<i>Presenza di piani di gestione dei siti Natura 2000</i>	punti	<b>8</b>
<b>VALIDITA' TECNICA E VALENZA TERRITORIALE</b>		
<i>Interventi su aree intercomunali</i>	punti	<b>20</b>
<i>Aree boscate già indennizzate dalla L.R. n.43/1974</i>	punti	<b>15</b>
<i>Aree boscate ospitanti siti della Rete Natura 2000</i>	punti	<b>10</b>
<i>Aree boscate all'interno di aree naturali protette</i>	punti	<b>10</b>

<i>Studio di fattibilità preliminare al PAF</i>	punti	<b>10</b>
<i>Boschi con soprassuoli cedui invecchiati</i>	punti	<b>10</b>
<i>Interventi su aree certificate F.S.C. o P.E.F.C. *</i>	punti	<b>3</b>
<b>SUPERFICIE DI INTERVENTO</b>		
<i>Oltre 500 ha</i>	punti	<b>12</b>
<i>Da 200 a 499 ha</i>	punti	<b>8</b>
<i>Da 100 a 199 ha</i>	punti	<b>5</b>
<i>Da 50 a 99 ha</i>	punti	<b>3</b>
<b>QUOTA DI COFINANZIAMENTO**</b>		
<i>oltre il 30%</i>	punti	<b>10</b>
<i>Cofinanziamento dal 20,1% al 30%</i>	punti	<b>7</b>
<i>Cofinanziamento dall'10,1% al 20%</i>	punti	<b>3</b>

\* F.S.C.: Forest Stewardship Certification; P.E.F.C.: Pan European Forest Certification

\*\*Il punteggio relativo alla quota di cofinanziamento non sarà assegnato agli enti strumentali della Regione Lazio

4. Non saranno ammessi alla valutazione gli interventi per i quali viene riscontrato un impatto non positivo sulle matrici ambientali, senza che siano individuate misure di mitigazione e/o compensazione idonee a garantire la tutela dell'ambiente.

5. Non saranno ammessi a finanziamento, inoltre, i progetti che prevedono l'esproprio di terreni e/o per i quali non è stata acquisita la disponibilità d'uso dell'area per almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda di ammissione al finanziamento.

6. I punteggi derivanti dalla valutazione, sulla base dei pesi sopra individuati, saranno maggiorati sulla base di quanto indicato nel "Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio" - l'Azione I.1.2. "Conservazione ed incremento della biodiversità e salvaguardia degli ecosistemi naturali (costieri e marini)" – Tipologia B.

In particolare:

- la valutazione numerica degli interventi che non ricadono in aree ammesse all'Ob.2 e al sostegno transitorio sarà maggiorata di un indice del 20%;
- la valutazione numerica degli interventi che ricadono in aree ammesse al sostegno transitorio sarà maggiorata di un indice del 10%;
- la valutazione numerica degli interventi attuati da enti locali interessati agli accordi di programma ed agli strumenti di contrattazione programmata di cui all'articolo 23 della L.R. 14/99, o attuati dagli enti locali in forma associata ai sensi del D.lgs 267/2000, sarà maggiorata di un indice del 5%.

7. Successivamente alla fase di raccolta e valutazione degli interventi, verranno predisposte tre distinte graduatorie:

- le Tipologie TB1e TB3 potranno usufruire di una disponibilità di risorse non inferiore a € 1.000.000 per il finanziamento dei progetti selezionati;
- la Tipologia TB2 potrà usufruire di una disponibilità di risorse per un massimo di € 500.000 per il finanziamento dei progetti selezionati.

8. Qualora i progetti presentati per una delle sopraindicate Tipologie (TB1, TB2, TB3) impegnino una cifra inferiore al budget massimo disponibile, i fondi non utilizzati confluiscono proporzionalmente nelle altre tipologie di azione.

#### **Art. 10 – PROCEDURA DI SELEZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 4, della L.R. 1/2001, la Litorale S.p.A. deve procedere alla istruttoria e alla valutazione delle richieste di finanziamento.

2. L'istruttoria delle richieste, esaminate da un Comitato di valutazione (composto dal responsabile dell'Azione I.1.2. – Tipologia B della Regione Lazio, o suo delegato responsabile del procedimento, dal responsabile dell'Azione I.1.2. – Tipologia B della Litorale S.p.A., o suo

delegato responsabile del procedimento, e da un esperto in materia forestale ed ambientale) è articolata in due fasi:

a) esame di ammissibilità;

b) valutazione e formulazione di una graduatoria.

3. Ai fini dell'ammissibilità le richieste sono esaminate in relazione all'ordine di presentazione e dichiarate ammissibili in base alla completezza e adeguatezza della documentazione necessaria e alla rispondenza formale e sostanziale ai requisiti stabiliti.

4. Le richieste giudicate ammissibili devono essere successivamente valutate tenendo conto dei criteri di valutazione e delle priorità indicate nell'art.9, e ad esse deve essere assegnato un punteggio ai fini della formulazione della graduatoria.

5. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della L.R. 1/2001, la Litorale S.p.A. può richiedere, in qualsiasi momento, ai soggetti partecipanti alla procedura della concessione del finanziamento, la documentazione necessaria ai fini della conclusione della procedura stessa.

### **ART. 11 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. Gli interventi devono essere completati entro 24 mesi dalla data di ammissione al finanziamento del progetto.

In particolare:

- per la tipologia di intervento TB1 entro 2 anni dalla data di ammissione al finanziamento del progetto;
- per la tipologia di intervento TB2, entro 18 mesi dalla data di ammissione al finanziamento della proposta di redazione del piano, deve presentarsi agli Uffici regionali copia del piano per l'approvazione, fermo restando l'obbligo di presentare le eventuali integrazioni richieste nel periodo successivo.
- per la tipologia di intervento TB1 entro 2 anni dalla data di ammissione al finanziamento del progetto.

### **ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le richieste di finanziamento istruite e valutate dal Comitato di valutazione sono inserite in apposita graduatoria e trasmesse alla Cabina di regia, di cui all'art.18 della L.R. 1/2001, entro 90 giorni dalla data di scadenza del bando, salvo motivata proroga, per l'espressione del relativo parere ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 della stessa legge regionale.

2. Le richieste di finanziamento valutate accoglibili ma non finanziabili per carenza di fondi vengono inserite in un apposito "parco progetti" per il loro eventuale successivo finanziamento ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della L.R. 1/2001.

3. Gli elenchi dei progetti ammessi e finanziati, dei progetti ammessi non finanziabili e dei progetti non ammessi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

4. I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi, in particolare per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nei relativi provvedimenti di concessione del contributo e per la destinazione d'uso delle opere finanziate.

5. Nel caso di inadempienza, per responsabilità diretta, rispetto agli impegni assunti ed agli obblighi sanciti nei provvedimenti, si procederà alla revoca del contributo pubblico ed al recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

6. Le verifiche ed i controlli sullo stato di realizzazione del progetto saranno eseguiti di norma dalle strutture regionali preposte e/o da altre strutture delegate dalla Regione. Le Regione Lazio, con l'assistenza tecnica della Litorale S.p.A., procederà alle verifiche preliminari e finali, rilevando inoltre semestralmente i dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale relativi agli interventi finanziati.

7. Per tutto quanto non previsto nel presente bando, farà fede quanto previsto dal Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio, nonché dalla normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale.

#### **ART. 13 - INFORMAZIONE**

1. I soggetti interessati potranno prendere visione del presente bando, nonché degli allegati A1) "Richiesta di Finanziamento" e A2) "Scheda tecnica", sul sito della Regione Lazio all'indirizzo [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) o sul sito della Litorale S.p.A. [www.litoralespa.it](http://www.litoralespa.it) e rivolgersi per ulteriori informazioni presso la sede della Litorale S.p.A. - Azienda per lo sviluppo economico, turistico ed occupazione del litorale laziale (Via Vincenzo Bellini, 22 - 00198 Roma) o presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione Lazio (tel. 800.01.2283, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 - 00145 Roma).